

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE

TITOLO I - NORME DI ATTUAZIONE CAPO XI - DISPOSIZIONI RELATIVE AL DIBATTIMENTO

Art. 152 Facoltà delle parti nel caso di perizia disposta nel dibattimento.

1. Quando il giudice ha disposto la citazione del perito a norma dell'articolo [508](#) comma 1 del codice, le parti hanno facoltà di presentare al dibattimento, anche senza citazione, i propri consulenti tecnici a norma dell'articolo [225](#) del codice.